

 Comune di Como Unità di protocollazione n. <i>Alubite</i>	
N.° ID <i>6255531</i>	
del	16 GIU 2011
Classificazione <i>VI-3</i>	Assegnato a:



COMUNE DI COMO

Area Governo del territorio

L'AUTORITA' COMPETENTE DI CONCERTO CON L' AUTORITA' PROCEDENTE

Oggetto: Piano di recupero comparto ex Villa Feloy sito in Como, via Petrarca

Vista l' istanza, presentata in data 7 marzo 2008 P.G. 12001/08, di approvazione di piano di recupero dell'immobile sito in via Petrarca, denominato "Villa Feloy" per la realizzazione di una nuova edificazione ad uso residenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 351/2007 dettante gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale di seguito indicate:

n. VIII/6420 in data 27.12.07 recante "Valutazione ambientale di Piani e Programmi – Vas ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della L.r. 11 marzo 2005 n.12;

n. 8/10971, in data 30 dicembre, con la quale vengono recepite le determinazioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

n. 761, in data 10 novembre 2010;

Visto in particolare l'allegato 1) alla suddetta deliberazione il quale reca il Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione di piani e programmi che al punto 2.1 delimita come segue l'ambito di applicazione della VAS ai procedimenti di che trattasi:

"2.1. Valutazione ambientale – VAS

La valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a. *P/P elaborati per i settori (...) della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;*
- b. *P/P per i quali in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi dell'art. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE(...);*
- c. *Con riferimento al settore della pianificazione territoriale i piani e le loro varianti individuati dal comma 2 dell'art. 4 della l.r. 12/2005 e successive modificazioni:*
 - *piano territoriale regionale;*
 - *piani territoriali regionali d'area;*

- *piani territoriali di coordinamento provinciali;*
- *documento di piano del Piano di governo del territorio;*

Rilevato che nella fattispecie in esame non ricorre nessuna delle condizioni poste dal citato punto 2.1;

Visto il punto 2.2. del medesimo allegato 1) il quale stabilisce:

- che sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla VAS i P/P, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori che non siano ricompresi nel paragrafo 2 dell'art. 3 della Direttiva (il quale di fatto riproduce quanto riportato al punto 2.1. del citato allegato 1) e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;
- che, per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente;

Vista la Circolare approvata con decreto della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica n. 13071 del 14.12.2010;

Vista la nota del Segretario - Direttore Generale in data 16 maggio 2011 P.G. 25839/2011 CAT: VI CL.2. recante ad oggetto: "*procedure di VAS – ambito di applicazione*";

Visto il rapporto preliminare della proposta di piano attuativo, trasmesso in data 9 giugno 2011 P.G. 31082/2011, dall'ing. Maximiliano Galli, il quale conclude la propria analisi nel senso di ritenere che l'intervento proposto non comporti alterazioni allo stato dei luoghi "ex ante" sotto il profilo delle componenti ambientali, dell'inquadramento socio-territoriale, delle acque, della flora e fauna, del paesaggio e della mobilità.

Dato atto che:

- il progetto in esame non comporta variante allo strumento urbanistico vigente sotto il profilo della destinazione dei suoli, essendo confermata la destinazione residenziale attualmente in essere;
- non interessa zone speciali di conservazione (habitat naturali) di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- l'immobile ricade in area urbanizzata (consolidata) secondo le previsioni del P.T.C.P. vigente e non presenta vincoli paesaggistici e monumentali;

Considerato, tuttavia, che il piano attuativo in progetto prevede:

- un intervento ascrivibile alla categoria edilizia della nuova costruzione con la demolizione di un edificio residenziale unifamiliare, realizzato nei primi del '900, e la successiva ricostruzione di una diversa tipologia di edificio, con più appartamenti;




- un incremento volumetrico, rispetto all' edificio esistente pari a circa 2,363 mc (da 4.497,69 mc a 6.859,12 mc);
- una consistente modifica dell'impianto del verde attualmente esistente;

Considerato, inoltre, che la Commissione del paesaggio nelle sedute del 12 marzo 2009, del 11 e 25 giugno 2009, dell'8 aprile 2010 e del 29 luglio 2010 ha espresso parere negativo in termini di impatto paesistico del progetto di che trattasi;

Dato atto che la valutazione dell' impatto ambientale di piani e programmi, secondo la definizione di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concerne anche la valutazione delle eventuali alterazioni di relazioni paesaggistiche, architettoniche e culturali;


Visto l'art. 12 comma 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

RITIENE

per le motivazioni di cui in narrativa, che il piano di recupero di cui trattasi sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità, secondo quanto disposto dal punto 2.2. dell' allegato 1) alla deliberazione di Giunta regionale n. 761, in data 10 novembre 2010.

Como, 16 giugno 2011

L'autorità procedente
dott. Luca Baccaro



L'Autorità competente
Dott.ssa Rossana Tosetti

